



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 30/03/2012

COMUNE DI TAVIANO

Modifiche Statuto comunale

Modifiche apportate allo Statuto del Comune di Taviano con deliberazione del Consiglio comunale n. 53/2011

Articolo 1

Principi

(viene aggiunta la lettera f)

f) a sviluppare, approfondire ed affinare le conoscenze funzionali al miglioramento delle opportunità occupazionali, attraverso la formazione professionale.

Articolo 2

Funzioni

(viene aggiunto il comma 6)

6. Svolge funzioni in materia di formazione professionale, nei limiti e secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Articolo 7

Il Consiglio Comunale. Composizione

(il comma 2 viene così riscritto)

2. E' composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri determinato dalle vigenti disposizioni legislative e dura in carica per un periodo di cinque anni.

Articolo 17

Giunta Comunale

(il comma 1 viene così riscritto)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore al massimo previsto dalle vigenti disposizioni legislative, tra cui il vicesindaco. Collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti

del Consiglio.

SEZIONE IV

DIFENSORE CIVICO

(viene eliminata la sezione)

Articolo 36

L'organo di revisione

(l'art. 36 viene così riscritto)

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore unico dei conti, scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori commercialisti e in quello dei ragionieri.

2. Il revisore Unico dei Conti è insediato dal Sindaco previa dichiarazione di non aver accettato analogo incarico in più di tre Comuni.

3. Il revisore unico dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il revisore unico dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

5. Il revisore unico dei conti assiste alle sedute della Giunta Comunale quando ne faccia espressa richiesta al Sindaco, in occasione dell'esame di provvedimenti generali attinenti alla gestione economico-finanziaria.

6. Il revisore unico dei conti, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con l'organo consiliare partecipando alle sedute, con diritto di parola;

b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dalla Giunta;

e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) effettua verifiche di cassa.

7. Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle deliberazioni di impegni di spesa.

8. L'organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, mediante assegnazione di un ufficio presso la sede comunale e apposito stanziamento annuale di bilancio.

9. Il revisore unico dei conti ha il diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

Articolo 41

Il Direttore Generale

(viene eliminato tutto l'articolo)